



Arcidiocesi di Milano



Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore



Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore

Indice

1. Gli Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti e le loro attività
2. Il «Ramo Terzo Settore» (o IS) di un ERCR
 1. Regolamento
 2. Patrimonio destinato e scritture contabili separate
3. Quali vantaggi?
 1. L'unicità dell'Ente ecclesiastico
 2. L'autonomia patrimoniale del ramo
 3. La rilevanza (anche civile) dei controlli canonici
 4. La governance e i controlli interni
 5. Il 5 per mille e vantaggi fiscali per erogazioni liberali
 6. I rapporti con la PA



Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore

Gli Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti (ERCR)

- Sono enti propri dell'ordinamento giuridico della confessione religiosa che sorgono e sono regolati dalle norme dell'ordinamento proprio;
- Il riconoscimento da parte dello Stato avviene attraverso l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche curato dalla Prefettura;
- Presso il Registro delle Persone Giuridiche sono depositati le norme per il funzionamento dell'ente, il nome del legale rappresentante e le sue limitazioni.
- Molti ordinamenti religiosi prevedono «l'autorizzazione tutoria» perché il legale rappresentante possa compiere alcuni atti.



Le attività degli ERCR

- «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività» (art. 20 Cost.)
- Svolgono tipicamente attività «di religione e di culto»
- Possono svolgere attività diverse, anche attività «di interesse generale»



Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore

Sono Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti (ERCR)...

- Diocesi
- Parrocchie
- Istituti Religiosi con le relative Case
- Associazioni Pubbliche di Fedeli
- Fondazioni canoniche
- Fabbricerie



La Riforma del Terzo Settore riguarda le attività e non gli ECRC

- Gli ECRC sono Enti dello specifico ordinamento della confessione religiosa e non dell'ordinamento italiano, per questo non possono trasformarsi in ETS
- Tuttavia, gli ECRC possono assoggettare le loro «attività di interesse generale» al regime previsto dalla Riforma (art. 5 CTS e art. 2 DIS)
- Lo strumento previsto dal Codice TS e dalla Disciplina IS è il «ramo»
- Per costituire un Ramo è necessario: adottare un Regolamento, destinare un patrimonio, tenere scritture contabili separate (art. 4 c. 3 CTS; art. 1 c. 3 DIS)

Dato che già esiste un soggetto giuridico – l'ente ecclesiastico – e ciò che entra nel nuovo mondo del Terzo Settore non è il soggetto ma le attività, il legislatore richiede la redazione di un Regolamento.

- 1) **La forma:** atto pubblico o scrittura privata autenticata (non più la sola scrittura privata registrata).
- 2) **Il soggetto** che lo adotta: colui al quale sono attribuiti i poteri amministrativi relativamente all'ente titolare delle attività di interesse generale.
- 3) In molti casi, potrebbe trattarsi di un **atto di amministrazione straordinaria** per il quale occorre acquisire l'autorizzazione dell'Ordinario.
- 4) Deve essere **depositato** nel Registro Unico (Ramo Terzo Settore) o al Registro delle Imprese (Ramo Impresa Sociale).
- 5) Può essere successivamente modificato osservando le medesime condizioni prescritte per la sua prima adozione.
- 6) **Il contenuto:**
 - a) «ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice» (Codice Terzo Settore),
 - b) «ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto» (Decreto Impresa Sociale).



Il patrimonio destinato

- Questo istituto è totalmente nuovo e ha almeno due finalità
- 1. Si tratta di una perimetrazione contabile dell'attività inserita nel Ramo, ed è finalizzato a permettere l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla disciplina:
 - l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione all'attività statutaria o ad incremento del patrimonio,
 - il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (art. 3, co. 1, Codice Terzo Settore),
- 2. Si tratta di un patrimonio che gode di autonomia patrimoniale.



Costituire un Ramo non è un obbligo!

- Nessuna legge impone a un Ente che gestisce un'attività di interesse generale di assoggettarsi alla disciplina del TS
- Non è scontato che un Ente religioso costituisca un ramo, ben potendo continuare a gestire l'attività come ha fatto fino ad oggi
- In ogni caso, l'indicazione per gli Enti soggetti alle Diocesi italiane è quello di aspettare l'autorizzazione di Bruxelles (e l'entrata in vigore del regime fiscale) prima di prendere una decisione.



Quali vantaggi con il Ramo?

1. L'unicità dell'Ente ecclesiastico
2. L'autonomia patrimoniale del ramo
3. La rilevanza (anche civile) dei controlli canonici
4. La governance e i controlli interni
5. Il 5 per mille e vantaggi fiscali per erogazioni liberali
6. I rapporti con la PA



L'unicità dell'Ente ecclesiastico

Il «ramo» ha il vantaggio di conservare l'unicità dell'Ente ecclesiastico intesa in due modi:

- l'individualità di ciascun Ente, che non ha bisogno di altri enti per gestire attività solo ad esso riconducibili;
- La peculiarità dell'istituto dell'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con una propria struttura regolata dall'ordinamento canonico che svolge principalmente attività con finalità di religione e di culto ma che può svolgere anche altre attività, tra cui le attività di interesse generale



L'autonomia patrimoniale del Ramo

In sede di conversione del D.L. n. 77/2022, è stato previsto esplicitamente l'effetto della segregazione reale dei beni conferiti nel Ramo (riservati ai creditori delle attività del ramo) rispetto a quelli che rimangono nel cosiddetto patrimonio istituzionale (riservati agli altri creditori).



La rilevanza (anche civile) dei controlli canonici

Il «ramo» permette di conservare la struttura e la finalità propria degli Enti ecclesiastici e anche il controllo sulle operazioni di straordinaria amministrazione.

Dal punto di vista canonico, il fine dei controlli è quello di garantire la destinazione dei beni ecclesiastici alle finalità che giustificano il loro acquisto, detenzione, amministrazione e alienazione. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. (cfr. can. 1254).

Ai sensi dell'art. 18 della L. 222/1985 i controlli canonici hanno rilevanza civile



La governance e i controlli interni

La necessità di un regolamento permette di mettere in chiaro qual è la governance dell'attività. Possiamo immaginare che sia presente un Consiglio di Amministrazione o un Consiglio Direttivo e un Direttore Generale con un Regolamento che dettaglia i compiti di ciascun organo.

I controlli interni potranno essere proporzionati alle dimensioni dell'attività (come è anche previsto dall'art. 30 del CTS)



Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore

5 per mille e vantaggi fiscali per le liberalità


Il Ramo può usufruire del 5 per mille e dei vantaggi fiscali per le liberalità. Chiaramente, quanto ricevuto a favore delle attività del Ramo potrà essere usato solo per queste attività e non per le altre dello stesso Ente



Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Partecipazione alla co-programmazione e alla co-progettazione secondo le Linee Guida adottate con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 72/2021



Grazie.